

Circolare dell'Ordine di Ancona del 24/01/1997 n. 47

OGGETTO: Conglobamento dei compensi accessori (art. 13 della Tariffa professionale) per tutti gli onorari a percentuale.

Premesso che:

- a) l'art. 13 della Legge tariffaria 23 marzo 1949 concede al professionista la facoltà, per i lavori da liquidarsi a percentuale, di conglobare tutti i compensi accessori, di cui agli artt. 4 e 6, in una cifra che non può superare il 60% degli onorari a percentuale;
- b) con la circolare n. 4 del 3 marzo 1982 l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona intendeva equo applicare, ove manchino precisi elementi di valutazione, un'aliquota pari al 30%;
- c) con la successiva circolare n. 10 del 19 luglio 1983 l'aliquota di cui al precedente punto b) veniva elevata al 33%;
- d) con circolare n. 41 de 27 novembre 1995 veniva fissata, nella stesura di preventivi, un'aliquota minima inderogabile pari a 15%.

Considerato che:

- al fine di evitare disomogeneità di comportamento fra gli iscritti, è devoluto al Consiglio dell'Ordine stabilire periodicamente le aliquote e i parametri per il conglobamento forfetario dei compensi accessori a norma dell'art. 5 della Legge 24/6/1923 n. 1395;
- sono sempre maggiori le difficoltà di progetto per l'esigenza di conformità a nuove prescrizioni di legge con conseguenti maggiori spese per la redazione di elaborati tecnici aggiuntivi;
- il conglobamento forfetario di cui sopra non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale;
- molti altri Ordini provinciali (Milano, Mantova, Roma, ecc.) hanno stabilito criteri più pertinenti per le forfetizzazioni dei compensi accessori;

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, nella seduta del 16 gennaio 1997, fermo restando il limite massimo del 60%, ha ritenuto equo conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 nella misura (indicata nella tabella seguente) applicata sull'importo netto degli onorari a percentuale ad essi relativi.

	Solo progetto	Incarico Completo	Solo D.L.
Lavori nel luogo di residenza	30 - 40%	35 - 45%	40 - 50%
Lavori fuori dal luogo di residenza entro 100 km	40 - 50%	45 - 55%	50 - 60%
Lavori fuori dal luogo di residenza oltre 100 km	45 - 55%	50 - 55%	55 - 60%

In sede di presentazione delle parcelle i colleghi sono pertanto tenuti a dichiarare in che ambito territoriale rientrano le prestazioni svolte: luogo di residenza, fuori del luogo di residenza entro 100 km o oltre 100 km.

La presente tariffa entra in vigore dal 23 gennaio 1997.